



ID 16793

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

622/Q

DECRETO DIRIGENZIALE N. 82 /DA del 05 MAR 2019

Oggetto: Contenzioso Anastasi Antonio/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Fabio Contarino

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 899/18, tra le parti Anastasi Antonio/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2200/18 del 22/11/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 500,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 410,98,00 oltre CPA per un totale di € 424,18 da distrarsi al patrocinatore avv. Fabio Contarino, come da conteggio inviato dall'avv. Contarino, per un totale complessivo di € 924,18; Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019; Visto l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 924,18 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2200/18 del 21/12/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 500,00 ad Anastasi Antonio, nato in Germania il 17/03/1975 c.f. NSTNTN75C17Z112M tramite bonifico sul c/c IBAN IT23H 01005 16500 000000 023810 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 424,18 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Fabio Contarino nato a Messina il 9/07/1969 c.f. CNTFBA69L09F158L, tramite bonifico sul c/c IBAN IT82L 02008 16530 000110 111499 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

*Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi*

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 768 Atto _____ del 2019Importo € 924,18Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019Messina 26-03-19 Il Funzionario 16

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: fabio.contarino@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il:04/03/2019 12:26 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: sentenza n° 2200/18 - G.d.P. ANASTASI

Antonio

Priorità:normale

[WhatsApp Image 2019-03-02 at 10.41.28.jpeg](#)(170107)

[0938_190304121311_001.pdf](#)(1007003)

[Anteprima Anastasi Cas.doc](#)(39621)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Trasmetto quanto chiesto (cod. iban di Anastasi Antonio + anteprima di fattura) , evidenziando che i compensi legali non sono soggetti ad iva come da regime fiscale adottato. Distinti saluti. Avv. Fabio Contarino -----

----- From: "Ufficio Contenzioso" <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>
Sent: Thursday, February 21, 2019 1:40 PM To: <fabio.contarino@pec.it>
Subject: sentenza n° 2200/18 - G.d.P. ANASTASI Antonio > Egr. Avvocato, > ai fini della liquidazione della sentenza in oggetto è necessario che ci > comunichi il codice > IBAN del Suo cliente, nonché se i compensi legali sono soggetti ad IVA, > sarebbe gradito > l'invio di fattura proforma, precisando che in mancanza di tali dati il > Consorzio non potrà > procedere a dare esecuzione alla stessa. > Cordialmente > Ufficio Assicurazione e Sinistri > d'ordine del dirigente >

Avv. Fabio Contarino
Via C. Battisti n. 265 98123 Messina
CF. n. CNTFBA69L09F158L P.I. n. 02526590837

Sig. Anastasi Antonio
C.F. NSTNTN75C17Z112M

Anteprima di fattura

Prestazioni professionali

Onorario\Competenze Causa Gdp contro C.A.S.	€	330,00
Cpa 4%	€	13,20
Spese vive	€	80,98
TOTALE	€	424,18

Messina 4\3\19

Avv. Fabio Contarino

coordinate bancarie

IBAN : IT 82 L 02008 16530 000110111499 UNICREDIT MESSINA PIAZZA CAIROLI

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – così come modificata dalla Legge 208\15.
Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67
Regime forfettario

	PR ANTIC. SU ACC. 31/12/2000	PR ANT. SU
	ALIQUOTA TASS. SEPARATA	PROGR. Q.
		PROGRESS
DETRAZIONE	ALTRE DETRAZIONI	DETRAZIONI FAMILIARI
31	53,18	23,87
IMPONIBILE		3

BAN

C/C: IT23H0100516500000000023810

06-02-2019 12:36:52

PEC

Tipo E-mail PEC
Da -- <fabio.contarino@pec.it>
A CAS PEC - <autostradesiciliane@posta-cas.it>
Oggetto NOTIFICA ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994 e successive modifiche

cas 140SP4

Lunedì 28-01-2019 19:00:00

Studio Legale

AVV. FABIO CONTARINO

Via C. BATTISTI 265 - 98123 Messina

Tel. / Fax: 090 / 713076; Cell.: 3396298221

P.E.C.: fabio.contarino@pec.it

Mail: fabio.contarino@virgilio.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Allegati:

ATTESTAZIONE_DI_CONFORMIT_sentenza.pdf.p7m relata_tematica_CAS.pdf.p7m
sentenza_gdp_di_messina_n._2200_.2018.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml smime.p7s sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 2238
del 29-01-2019 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
29 GEN. 2019		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.I.F.

COVET -

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Fabio Contarino, con studio in Messina, via C. Battisti n. 265, nella qualità di difensore di Anastasi Antonio -

Attesta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9-bis e 16 undices, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con Legge 221/2012), che la copia della sentenza n. 2200\18 r.g.n. 899\2018 è conforme all'originale depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Messina il 6\12\18 e di cui è stata richiesta copia caratacea in forma esecutiva, da cui è stata estratta.

Messina, 28.01.2019

Avv. Fabio Contarino

Studio Legale
AVV. FABIO CONTARINO

via C. Battisti 265 - 98123 Messina
Tel.- Fax 090713076 - cell.: 3396298221
P.E.C.: fabio.contarino@pec.it

RELAZIONE DI NOTIFICA CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Fabio Contarino, nato a Messina il 09.07.1969 (cod. fisc.: CNTFBA69L09F158L), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, nella mia qualità di difensore e procuratore di **ANASTASI ANTONIO NSTNTN75C17Z112M** (come da procura alle liti rilasciata in mio favore) -

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, con messaggio di posta certificata dall'indirizzo mittente fabio.contarino@pec.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, i seguenti documenti:

- sentenza n. 2200\18 emessa dal Giudice di Pace di Messina nel giudizio n. 899 \ 18 R.A.C. tra Anastasi Antonio e C.A.S., di cui attesto (ai sensi e per l'effetto del comb. disp. art 3 bis L. 53/94 e 16 undecies DL 179/2012) la conformità all'originale cartaceo depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Messina il 6\12\18 e di cui è stata richiesta copia caratacea in forma esecutiva, da cui è stata estratta ;

- a: - C.A.S. Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te
- pro tempore, corrente in C.da Scoppo, al seguente indirizzo pec:
autostradesiciliane@posta-cas.it

Il suddetto indirizzo PEC è stato estratto dal registro IPA.

Messina, 28\1\19

Avv. Fabio Contarino

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO CONTARINO
Via C. Battisti n. 265 - 98123 Messina
Tel. / Fax 090713076



N. 2200/18 Gen.
N. 888/18 Mar.
N. 101/18 Mar.
N. P.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il giudice di Pace di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n899/2018 .Aff. Cont.

TRA

Anastasi Antonio cod. fisc.NSTNTN75C17Z112M
,elettiivamente domiciliato in Messina Via C.Battisti n.265
cio lo studio dell'avv. Fabio contarino Pec: fabio.contarino
@pec.it dal quale è rappresentato e difeso giusta procura
in atti

Attore

CONTRO

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo Presidente pro tempore, PI 01962420830 con sede in Messina in C.da Scoppo elettiivamente domiciliato in Messina Via Nino Bixio n.9 cio lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio Pec: albertovermiglio@pec.giuffre.it , rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Vinci del Foro di Siracusa Pec: eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it giusta procura

allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni dei procuratori delle parti: insistono nelle proprie richieste riportandosi agli atti e verbali di causa

Udienza di discussione: 14/11/2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 27\12\2017 Anastasi Antonio conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni quantificati in euro 1077,64 oltre iva, patiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 18\08\2014 alle ore 02,30 circa. Premetteva l'istante che , l'autovettura WV Golf tg BA428HW , di proprietà di Anastasi Antonio , mentre percorreva l'autostrada A20 direzione di marcia Me-PA , precisamente nella galleria Calamo , veniva colpita da pietre e calcinacci che staccatasi dalla volta della galleria avevano causato danni al veicolo. Si costituiva in giudizio il convenuto e contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.

Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, venivano preciseate le conclusioni la causa veniva introitata in decisione all'udienza del 14\11\2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi diretti a dimostrare la responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è causa.

Orbene il danno è stato constatato dagli agenti della Polizia Stradale che hanno raccolto la denuncia di sinistro ed accertato che il parabrezza era lesionato quasi per intero con una lesione a forma di elle.

Le circostanze dedotte nell'atto introduttivo del giudizio hanno trovato riscontro nella dichiarazione resa da De Francesco Grazia ,coniuge del conducente Anastasi Giuseppe , la quale viaggiava sulla autovettura nella qualità di trasportata. Quest'ultima ha riferito che menore si trovavano all'interno della galleria indicata in epigrafe, "...delle pietre cadevano dalla volta sul cofano anteriore e sul parabrezza..." , precisando inoltre che "non vi era nessuna segnalazione di possibile caduta pietre dalla volta della galleria ,nè vi erano reti protettive che impedissero la caduta di pietre o calcinacci";la teste infine ha specificato che nessuno degli occupanti il veicolo aveva riportato lesioni.

Orbene la dinamica del sinistro così come descritta in citazione è stata confermata dalla teste;quest'ultima infatti dichiarando di non aver riportato lesioni ,ha palesato la mancanza di interesse giuridico che avrebbe potuto legittimarne la partecipazione al giudizio, nonché riferito sulle circostanze in modo puntuale e dettagliato, della cui veridicità non può pertanto dubitarsi stante la precisione e completezza della dichiarazione resa.

Il custode di una strada è tenuto a risarcire tutti i danni provocati dalla strada stessa, anche se egli non ne ha colpa o non si trova in malafede; il solo fatto che può giustificare un diniego alla richiesta di risarcimento è il cosiddetto "caso fortuito", ossia la dimostrazione che il sinistro si è verificato per una causa "imprevedibile" e "inevitabile", pertanto del tutto indipendente dalla sfera del custode.

La Suprema Corte si è pronunciata affermando che ..ai diversi

fini della prova liberatoria da farsi del custode per sottrarsi a detta responsabilità è invece necessario distinguere tra le situazione di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa. Solamente in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fornito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. "Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: «In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove «dimostrì che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805). Ex art.2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della

causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode. Nel caso di specie il convenuto non ha dimostrato l'imprevedibilità dell'evento né del caso fortuito, l'incidente risulta causato dalla caduta di pietre e calcinacci dalla volta determinato da un omessa vigilanza da parte dell'ente proprietario o soggetto concessionario dell'autostrada.

Pertanto la domanda va accolta e dà diritto al risarcimento. Alla luce della documentazione versata in atti il danno può essere liquidato in via equitativa complessivamente in euro 500,00 iva esclusa. Le spese processuali seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina definitivamente pronunciando, disatesa ogni diversa istanza eccezione e difesa sulla domanda proposta da Anastasi Antonio nei confronti del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede:

Dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Condanna il Consorzio per le Autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere ad Anastasi Antonio a titolo di risarcimento la somma complessiva di euro 500,00 oltre interessi legali dalla comunicazione del presente provvedimento al soddisfatto

Condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 410,98 di cui euro 80,98 per spese vive, euro 330,00 per compensi oltre iva e c.p.a.



Originale P.E. x Avv.¹⁰

È copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 11.

Messina 16 GEN. 2019

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹⁰ Fabio Cottarelli
nell'interesse di Ausonio Autore

Messina 16 GEN. 2019

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo